



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1220

Disciplina dei musei del mare

19/03/2018 - 02:40

Indice

1. DDL S. 1220 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1220	4

1. DDL S. 1220 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1220
XVII Legislatura

Disciplina dei musei del mare

Iter
16 giugno 2015: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.1220 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
[Domenico Scilipoti Isgro'](#) ([EL-PdL XVII](#))

Cofirmatari
[Francesco Scoma](#) ([EL-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 16 gennaio 2015)

Natura
ordinaria

Presentazione
Presentato in data **20 dicembre 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 160 del 7 gennaio 2014.

Classificazione TESEO

MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE , MARE , PARCHI E RISERVE MARINE

Articoli

MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Artt.1, 2), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.1), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Art.4)

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente il 16 giugno 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 465 del 16 giugno 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1220

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1220

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCILIPOTI ISGRÒ** e **SCOMA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2013

Disciplina dei musei del mare

Onorevoli Senatori. -- Nel nostro Paese la coscienza ambientale riferita ai sistemi costieri è piuttosto trascurata, nonostante i circa 8.600 chilometri di sviluppo costiero che pongono l'Italia al primo posto tra i Paesi del Mediterraneo nel rapporto costa/territorio. In Italia la zona costiera si può considerare quasi «terra di nessuno», se si eccettuano i programmi di sviluppo edilizio selvaggio, o l'indiscriminato uso della risorsa costa/mare a fini economici, certamente non indirizzati ad un'ottica di sviluppo sostenibile. Questo in parte per la potestà su di essa esercitata dallo Stato nel corso dell'ultimo secolo tramite una struttura militare, quindi non tesa allo sviluppo, ma alla mera conservazione del bene e spesso in modo alquanto miope.

D'altro canto gli enormi interessi economici, industriali e turistici accumulatisi sulla fascia costiera dagli anni Cinquanta in avanti hanno portato lo Stato e gli enti locali a una politica urbanistica di *laissez faire*.

La centralità dell'educazione ambientale e per conseguenza la diffusione della crescita della coscienza ambientale sul territorio sono elementi irrinunciabili per giungere ad un uso sostenibile delle risorse costiere e marine, senza sperequarne le potenzialità e senza strangolare l'economia delle regioni.

I musei del mare sono, dal punto di vista della relazione mare/coste/ambiente antropico, certamente emblematici e costituiscono un interessantissimo laboratorio di studio delle possibilità future e di lezioni da apprendere dal passato.

Attualmente sono pochi in Italia i centri presso i quali il pubblico può ottenere informazioni sugli ambienti marini e costieri. Forse vale la pena di ricordare l'acquario di Genova, gli acquari civici di Livorno e di Messina, la stazione zoologica di Napoli, l'acquario civico di Trieste, i musei del mare di San Benedetto del Tronto, dell'area marina protetta di Miramare, di Pioppi (Salerno) nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni, di Cetraro (Cosenza). A fronte di una così estesa linea di costa, una così sparuta presenza dei musei del mare sul territorio è sicuramente un indicatore lapalissiano della bassa coscienza nel settore.

Inoltre la maggior parte di tali strutture, con solo alcuni lodevoli punti di eccellenza, offre ridotte cognizioni sulla fauna e sulla flora marine e parte di esse adottano criteri espositivi legati a tradizioni museali ormai superate.

Infine, ben poco spazio è concesso a quelle che sono le tradizionali attività dell'uomo sul mare e sulle coste, contribuendo così ad accrescere lo iato esistente tra il mare e la popolazione.

Un esempio interessante che vale la pena di approfondire a riguardo è quello del Museo del mare di Seattle (Stati Uniti), dove, accanto a sezioni di grande approfondimento tematico degli aspetti biologici e naturalistici marini e costieri, si dà grande spazio alle sezioni educative relative alle attività dell'uomo nei vari settori che interessano le coste: pesca, turismo, trasporto merci via mare e via terra,

filieri produttive.

Il presente disegno di legge, già presentato nella passata legislatura alla Camera dei deputati, dove era stato avviato l'*iter* in VII Commissione cultura, cerca di dare una risposta alle numerose richieste di informazione sullo stato delle conoscenze riguardanti il mondo marino e i suoi problemi che da molte parti d'Italia si alzano su tale settore del patrimonio naturalistico e ambientale, costituendo inoltre i musei del mare un ulteriore possibile volano turistico ed economico per uno sviluppo sostenibile del territorio costiero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizione dei musei del mare)

1. Le regioni possono istituire i musei del mare, utilizzando in via prioritaria strutture rilevanti sotto il profilo storico, architettonico e monumentale. I musei del mare sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, aperte al pubblico, di carattere scientifico, educativo, di studio e di ricerca al servizio della comunità per la promozione, la valorizzazione e la diffusione della cultura, della storia, dell'archeologia e delle tradizioni del mare, delle coste e dei loro ambienti naturali. Essi svolgono un particolare ruolo nell'educazione, nella sensibilizzazione e nella divulgazione scientifica delle problematiche connesse alla tutela della biodiversità marina e costiera italiana.
2. I musei del mare possono svolgere, qualora ne sia dichiarata l'idoneità dalle competenti autorità ambientali nazionali, attività di presidio e osservatorio sul territorio per le specie protette inserite nelle liste previste dalla normativa europea vigente in materia e dalle convenzioni ambientali internazionali ratificate dall'Italia.
3. Le regioni che istituiscono i musei del mare partecipano alla gestione e allo sviluppo delle attività dei musei medesimi. Per tale finalità le regioni possono stipulare accordi con soggetti pubblici e privati.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire le strutture museali sul territorio nazionale rispondenti alle finalità di cui al comma 1 e a istituire l'elenco nazionale dei musei del mare, curandone l'aggiornamento triennale. Il venire meno delle caratteristiche che hanno determinato l'istituzione di un museo del mare comporta l'esclusione dal predetto elenco.

Art. 2.

(Gestione dei musei del mare)

1. La gestione dei musei del mare iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, è affidata agli enti gestori delle aree protette nelle quali essi ricadono, anche se parzialmente. Qualora il museo del mare non ricada in un'area protetta, la gestione è affidata ai comuni territorialmente competenti.
2. La gestione dei musei del mare è affidata ad operatori dei settori della cultura e del turismo, allo scopo di promuovere e sostenere la crescita economica delle località costiere locali.
3. Per la valorizzazione e la promozione dei musei del mare, gli enti gestori delle aree protette e i comuni, anche in forma associata, possono stipulare apposite convenzioni con cooperative, con organizzazioni culturali di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia degli ecosistemi marini e costieri e con operatori economici al fine di garantire il sostegno finanziario alle attività museali.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definita la disciplina per la gestione dei musei del mare.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Entro un mese dalla data di istituzione del museo del mare, l'ente gestore dell'area protetta in cui

esso ricade, ovvero, in sua assenza, il comune territorialmente competente, stabiliscono i casi in cui l'ingresso ai musei del mare è consentito a titolo gratuito.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Benefici fiscali)

1. Ai musei del mare si applicano le deduzioni fiscali previste dalle lettere *a)* e *b)* del comma 4 dell'articolo 154 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere previsti ulteriori incentivi di natura fiscale per i soggetti privati che intendono attribuire risorse economiche ad un museo del mare.

